



Ministero dell'istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO** il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001;
- VISTA** la legge n. 143 del 4/06/2004 ed, in particolare, l'art. 1 *“Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”*;
- VISTA** la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del Personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTI** **il Decreto cautelare n. 4756/16 e la successiva l'Ordinanza cautelare n. 6013/2016 -entrambi su R.G. n. 09265/2016- con cui il TAR Lazio Sezione Terza Bis ha accolto l'istanza di correzione errore materiale e contestualmente l'istanza cautelare finalizzata all'inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE di Scuola dell'Infanzia e Primaria in quanto in possesso di diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, in attesa della definizione del merito del Giudice adito;**
- VISTO** **il proprio decreto Prot. n. 457 del 18-01-2017 con cui è stata inserita con riserva e con pienezza di effetti nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria/Infanzia la ricorrente BOTTIGLIERI Carmelina in applicazione del provvedimento cautelare emanato dal Giudice Amministrativo;**
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti;



Ministero dell'istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

- VISTO** il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTE** le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all'applicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;
- VISTO** il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
- VISTO** il decreto di questo ufficio prot. 12544 del 22 luglio 2019 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive relative al personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado della provincia di Caserta valide per il triennio 2019/2022;
- VISTA** la nota AOODGPER n. 38905 del 28.08.2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A;
- VISTA** la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019 relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 e finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
- VISTA** la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento



Ministero dell'istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che “l’Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione”;

VISTO **il D.M. 60 del 10 marzo 2022**, concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2022/2025;

VISTO **il decreto di questo ufficio prot. 12761 del 22/07/2022** con cui è stata disposta la ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive aggiornate relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della provincia di Caserta valide per il triennio 2022/2025;

VISTA **la Sentenza del Tar Lazio – Sez. Terza Bis n. 12108/2022 che definitivamente pronunciando sul ricorso n. 09265/2016 Reg. Gen. in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;**

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti in GaE sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di sentenza di merito favorevole all’Amministrazione;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/90;

CONSIDERATO di dover dare applicazione alla suddetta Sentenza;

D I S P O N E

per le motivazioni espresse in premessa, **il depennamento** della docente **BOTTIGLIERI Carmelina**, nata a Campagna (SA) il 25/10/1964 dalle graduatorie ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria con decorrenza immediata e con effetto retroattivo (Servizio attuale: Supplenza fino al termine delle attività didattiche - Effetti sul contratto: NESSUNO)



Ministero dell'istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Monica MATANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Alla docente interessata
per il tramite dell'Avvocato Giudo MARONE
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi
della Provincia
LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Al Sito WEB
SEDE